

# COMITATO DELLE FRAZIONI DI PEDALINO E QUAGLIO

## REGOLAMENTO, PRINCIPI E FINALITÀ

**Emendato ed approvato con delibera Consiliare n. 91 del 24.09.2019**

### PRINCIPI E FINALITÀ

#### Art.1

Questa Amministrazione Comunale, onde coinvolgere attivamente nella azione amministrativa la cittadinanza delle frazioni di Pedalino e Quaglio, in considerazione della loro particolare allocazione nel territorio comunale, nonché per le loro peculiari caratteristiche socio-culturali ed economiche, istituisce, quale organo di partecipazione democratica, il Comitato delle Frazioni.

#### Art.2

Tale Comitato dovrà soddisfare i criteri di rappresentatività e di coinvolgimento attivo svincolato da pregresse cariche o funzioni istituzionali.

#### Art.3

Esso rappresenta, con le modalità di seguito esplicitate, le esigenze della popolazione delle Frazioni, nell'ambito della unità del Comune.

### COSTITUZIONE

#### Art.4

Viene costituito, a norma dell'art. 22 dello Statuto Comunale, su proposta dell'Assessore al decentramento, dal Consiglio Comunale che ne approva il regolamento per disciplinarne la trasparenza, la concreta funzionalità e gli ambiti di competenza.

### COMPOSIZIONE

#### Art.5

Il Comitato della Frazione dura in carica fino alla scadenza del quinquennio amministrativo. Esso è composto dal Presidente e dall'Assemblea, così individuati:

- a) La funzione di Presidente spetta al Sindaco o all'Assessore al decentramento ove il Sindaco conferisca la delega al decentramento.
- b) L'assemblea è composta da 4 membri, individuati tra i candidati al Consiglio Comunale, residenti nella frazione, che abbiano riportato più voti di preferenza personale nelle ultime consultazioni elettorali e che non abbiano cariche istituzionali in corso.

- c) Il Presidente e l'Assemblea, alla prima seduta assembleare devono nominare, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti, il vicepresidente del Comitato, tra i quattro componenti. Il vice Presidente (o suo specifico delegato tra i membri dell'assemblea), in rappresentanza dell'Assemblea, può essere ammesso previa richiesta, alle sedute della Giunta Comunale, per meglio spiegare e illustrare le richieste fatte in assemblea dai cittadini delle frazioni.

#### Art.6

Il Sindaco, all'inizio di ogni legislatura, entro 120 giorni dall'insediamento, provvede alla nomina del Comitato, secondo i criteri di composizione ivi regolamentati, con proprio decreto, previa individuazione dei componenti a mezzo dell'ufficio elettorale. In deroga ai tempi suddetti, considerata la costituzione del Comitato delle Frazioni nel corso dell'attuale Amministrazione, già insediata, la relativa nomina avverrà con decreto del Sindaco entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

### FUNZIONI

#### Art.7

Il Comitato delle Frazioni ha funzioni consultive, propositive e di verifica, nello specifico:

- A - Cura l'informazione e sollecita la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune.
- B - Promuove indagini, verifiche e dibattiti sui problemi della comunità nonché su quelli di interesse specifico delle Frazioni.
- C - Verifica l'efficacia delle attività e dei servizi di interesse nella zona.
- D- Svolge compiti di consultazione e propulsione verso gli organi del Comune, con particolare riguardo agli atti di programmazione e pianificazione.
- E - Può presentare istanze e petizioni a norma del Capo II° art 19 del vigente Statuto Comunale.

#### Art.8

Tutte le cariche nell'ambito del Comitato sono di servizio e non danno luogo ad alcun compenso o indennità, né a rimborsi spese.

### CONVOCAZIONI

#### Art.9

La prima seduta del Comitato delle Frazioni è indetta dal Sindaco con manifesto pubblico da affiggere con anticipo di almeno 7 giorni sulla data dell'assemblea. Successivamente il Comitato viene convocato almeno una volta all'anno dal Presidente.

#### Art.10

Il comitato è convocato tutte le volte che ne faccia richiesta il Presidente, il vice Presidente, nonché almeno il 50% dei membri dall'assemblea medesima;

#### Art.11

Il Presidente del Consiglio Comunale può convocare, con funzione consultiva, il Comitato delle Frazioni per la trattazione e l'adozione di atti che incidono oggettivamente sulla comunità.

#### Art.12

Ogni singolo componente della Giunta comunale può convocare, con funzione consultiva, il Comitato delle Frazioni per la trattazione di argomenti specifici inerenti il proprio ramo assessoriale.

#### Art.13

La convocazione, a cura dei soggetti di cui sopra, avviene tramite comunicazione scritta da trasmettersi a tutti i membri del comitato, anche a mezzo indirizzo e\_mail/Pec, ai canali ufficialmente comunicati da tutti i componenti durante la prima seduta. Per le convocazioni urgenti è possibile l'ordinario mezzo di comunicazione telefonica, purché se ne dia formale documentazione nel verbale della seduta.

#### Art.14

La sede abituale delle riunioni del Comitato delle Frazioni sono i locali della delegazione o altra sede che il Sindaco metterà a disposizione.

### SVOLGIMENTO DEI LAVORI

#### Art.15

La seduta del Comitato delle Frazioni è pubblica. La seduta è validamente costituita a maggioranza dei componenti (Presidente e assemblea) nella misura, dunque, di 3/5 ed ogni eventuale approvazione di decisioni, ove prevista, avviene a maggioranza assoluta dei presenti. Ove vi sia parità di votazione, *prevale la preferenza del Vice Presidente.*

#### Art.16

In ciascuna seduta del comitato, prima della discussione di qualunque argomento, si procede alla nomina di un segretario verbalizzante tra i componenti medesimi e si stabiliscono le norme generali per il funzionamento della medesima seduta, nonché per la verbalizzazione e l'eventuale messa a votazione di particolari iniziative. Copia del verbale, firmata dal Presidente (o dal vice Presidente in caso di assenza o dal consigliere più anziano anagraficamente, nel caso di assenza sia del Presidente sia del vice Presidente) e dal segretario verbalizzante, viene inviata, entro cinque giorni, alla Segreteria Comunale e tenuta a disposizione di chiunque abbia interesse a conoscere i contenuti.

#### Art.17

Possono partecipare ai lavori delle sedute senza diritto di voto, tutti i cittadini delle Frazioni a prescindere dall'età, nonché i cittadini abitualmente operanti o che comunque sono domiciliati nelle Frazioni pur non risiedendovi. Ove vi sia intervento espresso dei cittadini, le loro specifiche dichiarazioni, andranno inserite nel verbale di seduta.

### DELEGHE

#### Art.18

Il Presidente può delegare la presenza in assemblea di una figura istituzionale specifica qualora ritenga che l'argomento, oggetto della trattazione, sia di più specifica competenza. Può essere altresì coadiuvato da un funzionario comunale da lui designato.

## DECADENZA-DIMISSIONI-SOSTITUZIONI- SURROGHE

### Art.19

Ogni componente del Comitato, per dimissioni volontarie, impedimento o assenze prolungate (in numero di tre sedute consecutive prive di giustificazione) viene considerato decaduto.

### Art.20

Viene espressamente considerato decaduto il componente che, senza giustificato motivo, si assenta per tre convocazioni consecutive del Comitato delle Frazioni.

### Art.21

La surroga, per dimissioni od impedimento prolungato di uno dei componenti, avviene secondo i criteri di selezione oggettivi previsti all'art. 5 punto b) del presente Regolamento.

### Art.22

Qualora, per susseguenti dimissioni od impedimenti, non potessero essere soddisfatti i criteri di nomina indicati dall'art 5, lett. b), alla surroga provvede il Sindaco che avrà facoltà di nominare il componente del comitato, secondo criteri oggettivi di trasparenza, competenza e rappresentatività.

## NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento agli articoli statutari relativi agli Organi di Partecipazione Democratica alla Attività Amministrativa Comunale ed alla normativa vigente in materia.